C O M U N E D I P R A I A A M A R E
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERA ORIGINALE **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 13 **DATA 22 GIUGNO 1998**

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. - DETERMINAZIONI.=

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 09,20 nella solita Sala delle adunanze Consiliari, convocato per determinazione del - **Sindaco** -, come da avvisi notificati in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO PRESENTI I SIGG.:

	COGNOME E NOME		PRESENTE
1) -	PRATICO'	Antonio	SI
2) -	CEGLIE	Rosa	SI
3) -	RICCARDI	Domenica in Nicoletti	SI
4) -	OLIVA	Pietro	SI
5) -	AMBROSIO	Franco Augusto	SI
6) -	TRIMBOLI	Francesco	SI
7) -	GAZZANEO	Iolanda in Gabriele	SI
8) -	MAIORANA	Ercole	SI
9) -	MANAGO'	Mario Daniele	NO
10) -	MANDARANO	Angelo	SI
11) -	MARSIGLIA	Angela Maria in Moliterni	NO
12) -	VICECONTE	Antonio	SI
13) -	VANNI	Egidio Biagio	SI
14) -	NICODEMO	Francesco	SI
15) -	IANNINI	Domenico	SI
16) -	PERFETTI	Vittorio	SI
17) -	SALMENA	Carmelo	SI

TOTALE PRESENTI N. 15 (quindici)

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la Seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale Capo Dott. Luciano BARILARO.

Si allontanano i Consiglieri Vanni Egidio Biagio e Ceglie Rosa.

Totale presenti n. 13 (tredici).

Il Presidente pone alla determinazione del Consiglio l'argomento in oggetto, iscritto al n. 05 dell'o.d.g.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott. Luciano BARILARO)

Il Presidente dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto e passa la parola al Consigliere Ambrosio Franco Augusto che dà lettura analitica dell'approvando Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, articolato nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, soffermandosi ad ogni articolo per consentire al Presidente di porlo a votazione.

Avuta lettura dell' art. 1 il Presidente, considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire, pone a votazione la sua approvazione.

Eseguita la votazione per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

Presenti n.13 - Votanti n. 09 - Voti favorevoli n. 09, Astenuti n. 04 (Gruppo Democrazia per Praia);

I L C O N S I G L I O

Visto l'esito sortito dalla votazione approva l'art.1 del regolamento Comunale in oggetto così come formulato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Rientrano i Consiglieri Vanni Egidio Biagio e Ceglie Rosa.

Totale presenti n. 15.

Il Consigliere Ambrosio dà lettura dell'art.2.

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, pone ai voti l'approvazione dell'art.2 del regolamento in oggetto ed eseguitala per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

Presenti n.15 - Votanti n. 10 - Voti favorevoli n.10 - Astenuti n. 05 (Gruppo Democrazia per Praia);

I L C O N S I G L I O

Visto l'esito sortito dalla votazione approva l'art.2 del regolamento Comunale in oggetto così come formulato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Ambrosio dà lettura dell'art.3.

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, pone ai voti l'approvazione dell'art.3 del regolamento in oggetto ed eseguitala per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

Presenti n.15 - Votanti n.10 - Voti favorevoli n.10 - Astenuti n. 05 (Gruppo Democrazia per Praia);

I L C O N S I G L I O

Visto l'esito sortito dalla votazione approva l'art.3 del regolamento Comunale in oggetto così come formulato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott. Luciano BARLESSO)

Il Consigliere Ambrosio prosegue dando lettura dell'art.4.

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, pone ai voti l'approvazione dell'art.4 del regolamento in oggetto ed eseguitala per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

Presenti n.15 - Votanti n.10 - Voti favorevoli n. 10 - Astenuti n. 05 (Gruppo Democrazia per Praia);

I L C O N S I G L I O

Visto l'esito sortito dalla votazione approva l'art.4 del regolamento Comunale in oggetto così come formulato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Ambrosio dà lettura dell'art.5.

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, pone ai voti l'approvazione dell'art.5 del regolamento in oggetto ed eseguitala per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

Presenti n.15 - Votanti n.10 - Voti favorevoli n. 10 - Astenuti n. 05 (Gruppo Democrazia per Praia);

I L C O N S I G L I O

Visto l'esito sortito dalla votazione approva l'art.5 del regolamento Comunale in oggetto così come formulato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Dopo la votazione dell'art. 5 si allontana il Sindaco;

Presiede il Vicesindaco Riccardi Domenica;

Totale presenti n. 14;

Di seguito il Consigliere Ambrosio dà lettura dell'art.6.

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, pone ai voti l'approvazione dell'art.6 del regolamento in oggetto ed eseguitala per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

Presenti n.14 - Votanti n. 09 - Voti favorevoli n.09 - Astenuti n. 05 (Gruppo Democrazia per Praia);

I L C O N S I G L I O

Visto l'esito sortito dalla votazione approva l'art.6 del regolamento Comunale in oggetto così come formulato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Dopo la votazione dell'art. 6, rientra il Sindaco che riassume la presidenza.

Totale presenti n. 15;

Il Consigliere Ambrosio dà quindi lettura dell'art.7.

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, pone ai voti l'approvazione dell'art.7 del regolamento in oggetto ed eseguitala per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

Presenti n.15 - Votanti n.10 - Voti favorevoli n. 10 - Astenuti n. 05 (Gruppo Democrazia per Praia);

I L C O N S I G L I O

Visto l'esito sortito dalla votazione approva l'art.7 del regolamento Comunale in oggetto così come formulato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Ambrosio dà quindi lettura dell'art.8.

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, pone ai voti l'approvazione dell'art.8 del regolamento in oggetto ed eseguitala per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

Presenti n.15 - Votanti n.10 - Voti favorevoli n. 10 - Astenuti n. 05 (Gruppo Democrazia per Praia);

I L C O N S I G L I O

Visto l'esito sortito dalla votazione approva l'art.8 del regolamento Comunale in oggetto così come formulato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Entra il Consigliere Manago' Mario Daniele.

Totale presenti n. 16.

In continuazione il Consigliere Ambrosio dà quindi lettura dell'art.9.

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, pone ai voti l'approvazione dell'art.9 del regolamento in oggetto ed eseguitala per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

Presenti n.16 - Votanti n. 11 - Voti favorevoli n. 11 - Astenuti n. 05 (Gruppo Democrazia per Praia);

I L C O N S I G L I O

Visto l'esito sortito dalla votazione approva l'art.9 del regolamento Comunale in oggetto così come formulato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Di seguito il Consigliere Ambrosio dà quindi lettura dell'art.10.

Si allontana il Consigliere Gazzaneo Iolanda.

Totale presenti n. 15;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luciano PARLATO)

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, pone ai voti l'approvazione dell'art.10 del regolamento in oggetto ed eseguitala per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

Presenti n.15 - Votanti n.10 - Voti favorevoli n. 10 - Astenuti n. 05 (Gruppo Democrazia per Praia);

I L C O N S I G L I O

Visto l'esito sortito dalla votazione approva l'art.10 del regolamento Comunale in oggetto così come formulato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Ambrosio dà quindi lettura dell'art.11.

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, pone ai voti l'approvazione dell'art.11 del regolamento in oggetto ed eseguitala per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

Presenti n.15 - Votanti n.10 - Voti favorevoli n. 10 - Astenuti n. 05 (Gruppo Democrazia per Praia);

I L C O N S I G L I O

Visto l'esito sortito dalla votazione approva l'art.11 del regolamento Comunale in oggetto così come formulato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Ambrosio dà quindi lettura dell'art.12.

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, pone ai voti l'approvazione dell'art.12 del regolamento in oggetto ed eseguitala per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

Presenti n.15 - Votanti n.10 - Voti favorevoli n. 10 - Astenuti n. 05 (Gruppo Democrazia per Praia);

I L C O N S I G L I O

Visto l'esito sortito dalla votazione approva l'art.12 del regolamento Comunale in oggetto così come formulato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Ambrosio dà quindi lettura dell'art.13.

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, pone ai voti l'approvazione dell'art.13 del regolamento in oggetto ed eseguitala per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

Presenti n.15 - Votanti n.10 - Voti favorevoli n. 10 - Astenuti n. 05 (Gruppo Democrazia per Praia);

I L C O N S I G L I O

Visto l'esito sortito dalla votazione approva l'art.13 del regolamento Comunale in oggetto così come formulato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Ambrosio dà quindi lettura dell'art.14.

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, pone ai voti l'approvazione dell'art.14 del regolamento in oggetto ed eseguitala per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

Presenti n.15 - Votanti n.10 - Voti favorevoli n. 10 - Astenuti n. 05 (Gruppo Democrazia per Praia);

I L C O N S I G L I O

Visto l'esito sortito dalla votazione approva l'art.14 del regolamento Comunale in oggetto così come formulato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Ambrosio dà lettura dell'art.15.

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, pone ai voti l'approvazione dell'art.15 del regolamento in oggetto ed eseguitala per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

Presenti n.15 - Votanti n.10 - Voti favorevoli n. 10 - Astenuti n. 05 (Gruppo Democrazia per Praia);

I L C O N S I G L I O

Visto l'esito sortito dalla votazione approva l'art.15 del regolamento Comunale in oggetto così come formulato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Ambrosio dà lettura dell'art.16.

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, pone ai voti l'approvazione dell'art.16 del regolamento in oggetto ed eseguitala per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

Presenti n.15 - Votanti n.10 - Voti favorevoli n. 10 - Astenuti n. 05 (Gruppo Democrazia per Praia;

I L C O N S I G L I O

Visto l'esito sortito dalla votazione approva l'art.16 del regolamento Comunale in oggetto così come formulato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Rientra il Consigliere Marsiglia Angela.

Totale presenti n. 16.

Il Consigliere Ambrosio dà lettura dell'art.17.

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, pone ai voti l'approvazione dell'art.17 del regolamento in oggetto ed eseguitala per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

Presenti n.16 - Votanti n.11 - Voti favorevoli n.11 - Astenuti n. 05;

I L C O N S I G L I O

Visto l'esito sortito dalla votazione approva l'art.17 del regolamento Comunale in oggetto così come formulato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Ambrosio dà lettura dell'art.18.

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, pone ai voti l'approvazione dell'art.18 del regolamento in oggetto ed eseguitala per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

Presenti n.16 - Votanti n.11 - Voti favorevoli n.11 - Astenuti n. 05 (Gruppo Democrazia per Praia);

I L C O N S I G L I O

Visto l'esito sortito dalla votazione approva l'art.18 del regolamento Comunale in oggetto così come formulato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Ambrosio dà lettura dell'art.19.

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, pone ai voti l'approvazione dell'art.19 del regolamento in oggetto ed eseguitala per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:

Presenti n.16 - Votanti n.11 - Voti favorevoli n.11 - Astenuti n. 05 (Gruppo Democrazia per Praia);

I L C O N S I G L I O

Visto l'esito sortito dalla votazione approva l'art.19 del regolamento Comunale in oggetto così come formulato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Rientra il Consigliere Gazzaneo Iolanda.

Totale presenti n. 17.

Il Consigliere Ambrosio dà lettura dell'art.20.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott. Luciano BARILARO)

Il Presidente, considerato che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, pone ai voti l'approvazione dell'art.20 del regolamento in oggetto ed eseguitala per alzata di mano, sortisce il seguente risultato:
Presenti n. 17 - Votanti n. 12 - Voti favorevoli n. 12 - Astenuti n. 05 (Gruppo Democrazia per Praia);

I L C O N S I G L I O

Visto l'esito sortito dalla votazione approva l'art.20 del regolamento Comunale in oggetto così come formulato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Ultimata la lettura degli articoli di cui si compone il Regolamento Comunale di che trattasi, il Presidente pone a votazione l'approvazione dello stesso nella sua interezza, articolato nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Eseguita la votazione palese, si constata il seguente risultato:

Presenti n.17 - Votanti n. 12 - Voti favorevoli n. 12 - Astenuti n. 5 (Gruppo Democrazia per Praia);

I L C O N S I G L I O

Avuta lettura del testo dei singoli articoli componenti il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, così come risultano formulati nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante sostanziale;
Considerato che sono stati espressi i prescritti pareri in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile;
Vista la legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. n. 504/92;
Visto il D. Lgs. n. 446/97;
Vista la legge n. 662/96;
Visto il D.L. n. 437/96 convertito in legge n. 556/96;
Vista la legge n. 127/97;
Visto l'esito sortito dalla votazione;

Con voti espressi in modo palese per alzata di mano: Presenti n°17 - Votanti n° 12 - Voti favorevoli n° 12 - Astenuti n° 05 (Gruppo Democrazia per Praia);

D E L I B E R A

1)- Di approvare, come in effetti con il presente atto approva, integralmente il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, composto da n. 20 articoli, come da testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2)- Di dare atto che sono stati espressi i prescritti pareri in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile, parimenti allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

\.\.\.

REGOLAMENTO ICI

Art. 1

Presupposto dell'imposta

1.Presupposto dell'imposta' e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.

Art. 2

Definizione di fabbricati e aree

1.Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento :

a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita'. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi coltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore principale, così come definita dall'art.9, comma 1 del presente provvedimento, deve essere posseduta da almeno il 50 % dei contitolari. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attivita' indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attivita' indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, cosi' come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.

Il presente si compone di n.20 articoli.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luciano SARLO)

Art. 3

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attivita';

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo e' il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualita' di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale e' stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;

3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta e' dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione;

4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di societa' cooperative a proprieta' divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art.4

Soggetto attivo

1. L'imposta e' liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 1 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 1 dei quali il Comune e' proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettivita' passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 5

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta e' il valore degli immobili di cui all'articolo 1.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di

imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalita' previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita e' stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore e' determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonche' per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di piu' unita' immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore e' determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari gia' iscritti.

5. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato e' comunque utilizzato, la base imponibile e' data dal solo valore dell'area, senza conputare il valore del fabbricato in corso d'opera.

7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n.457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato e' comunque utilizzato la base imponibile e' data dal solo valore dell'area.

8. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

9. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale puo' determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato.

10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.

11. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.

12. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n.1089 del 1939 la base imponibile e' costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza e' espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa e' necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

Art. 6

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota e' stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la deliberazione non e' adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne' superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale,o di alloggi non locati;l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3. L'imposta e' determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

4. Il Comune puo' deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

5. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

Art. 7

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonche' dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.4, dalle Comunita' Montane , dai consorzi fra detti enti, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a F/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purche' compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita' predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 8

Riduzione e detrazioni dell'imposta

1. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il

contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n.15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilita' o di inabitabilita'. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali e' portati a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
3. L'aliquota puo' essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.

4. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè iscritte distintamente in catasto.

5. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6 l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo puo' essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 4 del presente articolo, puo' essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

7. La detrazione per l'abitazione principale puo' essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita'. In tal caso non puo' essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

Art. 9

Terreni condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120.000 milioni di lire;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.

2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di piu' Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento.

3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 10

Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta e' dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal primo al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purche' sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente art. deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso il Comune ovvero su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario. Gli importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a 500 lire o per eccesso se e' superiore.

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a Lire 20.000.

5. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui conseguira' un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e' tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di piu' soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile puo' essere presentata dichiarazione

congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto di proprieta' comune, cui e' attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

6. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti al concessionario eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.

7. In sostituzione alla dichiarazione il contribuente puo' produrre una comunicazione, entro 90 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettivita' passiva, con la sola individuazione dell'unita' immobiliare interessata. Se tale comunicazione e' sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettivita' passiva. Detta comunicazione deve contenere tutti gli elementi previsti dai modelli di dichiarazione. La comunicazione puo' essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali.

8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta e' dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed e' prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione o la comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo.

Art.11

Liquidazione

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le comunicazioni presentate ai sensi del precedente articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e delle denuncie stesse, nonche' sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Se la dichiarazione o la comunicazione e' relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5, il Comune trasmette

copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuta la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 6 dell'articolo 16, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura ; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta e' maggiorata del 20 per cento.

2. Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni sono effettuate secondo criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice ed accertatrice.

Art.12

Accertamento

1. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di liquidazione ed accertamento il comune puo' invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218.

4. E' attribuito alla Giunta Comunale il compito di decidere le azioni di controllo.

Art.13

Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale e' designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutivita' sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art.14

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalita' indicate dal comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art.15

Rimborsi

1. Il contribuente puo' richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 6 dell'articolo 16. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni; a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilita'.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a L.20.000.

Art.16

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.

7. Per l'omessa comunicazione di cui all'articolo 10, comma 7, si applica la sanzione amministrativa di L.200.000 per ciascuna unita' immobiliare.

Art.17

Contenzioso

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso puo' essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.

Art.18

Indennita' di espropriazione

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennita' e' ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriáto ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennita' di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.

2. In caso di espropriazione per pubblica utilita', oltre alla indennita', e' dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della ‚indennita'. La maggiorazione , unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, e' a carico dell'espropriante.

Art.19

Disposizioni transitorie e finali

1. L'applicazione dell'articolo 16 del presente regolamento decorre dall'1.4.98. Sino a tale data trova applicazione l'articolo 14 del Decreto Legislativo n.504 del 1992.

2. La Giunta Comunale puo' attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi.

3. Non operano, per gli anni di vigenza del Regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

Art.20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 1998.

Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIO E DELL' I.C.I.

==========

SERVIZIO FINANZIARIO

SI ATTESTA:

la spesa comportata dall'atto che precede trova copertura finanziaria sulle disponibilità degli interventi di seguito specificati:

Praia a Mare lì 15/6/98

***** NON COMPORTA SPESA *****
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giacomo Greco).

==========

SI ESPRIME :

A) ai fini della regolarità tecnica:

[x] parere favorevole [ ] ~~parere contrario~~ [ ] ~~non dovuto~~

Praia a Mare lì 15/6/98

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giacomo Greco)

B) ai fini della regolarità contabile:

[x] parere favorevole [ ] ~~parere contrario~~ [ ] ~~non dovuto~~

Praia a Mare lì 15/6/1998

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giacomo Greco)

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott. Luciano BARILE)

SEGUE DELIBERA N. 13 / ANNO 1998

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e firmato dai sottoscritti.

IL SINDACO
(Antonio PRATICO')

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott.Luciano BARILARO)

==========

Il sottoscritto **Segretario Comunale**, visti gli atti d'Ufficio:

C E R T I F I C A

- **Che la presente deliberazione:**

Pubb. il 10.07.98 senza opposizioni

E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25 GIU. 1998 come prescritto dall'Art. 47, comma 1, della legge n.142/90 (N. 1157 Reg.Pubbl.);

(X) E' stata trasmessa con lettera n. 5913, in data 25 GIU. 1998 al CO.RE.CO. - Sezione Decentrata di Cosenza -, per il controllo preventivo di legittimità;

- **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il** _____

( )- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art. 47, comma 2,);
( )- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (Art.45, comma 5,);
( )- perchè dichiarata immediatamente eseguibile(Art.47, comma 3)
( )- perchè dichiarata immediatamente eseguibile(Art.46, comma 1)
( )- decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto(Art.46, comma 1) dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (Art.46, comma 4,) senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;

(X)- **Avendo il CO.RE.CO. comunicato:**
Di non aver riscontrato vizi di legittimità(art.46, comma 5) con provvedimento n. 940 del 30 GIU. 1998;

( ) **NON LUOGO A PROCEDERE**(art.28, Lett.b, L.R. n.12/91). Per difetto dei presupposti previsti dall'art.45 L.142/90. In quanto trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge n.127 del 15/5/1997.

Cosenza, lì 30 GIU. 1998

Il Segretario f.to Olivano **Il Presidente f.to** _____

Dalla residenza Municipale, lì 29 LUG. 1998

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott.Luciano BARILARO)

COMUNE DI PRAIA A MARE
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERA ORIGINALE **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 5 **Data 28/06/2001**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONI =

L'anno duemilauno, il giorno 28 del mese di giugno alle ore 16,45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, come da avvisi scritti in data 20 giugno 2001 notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

-Risultano presenti i Sigg.:

1)	PRATICO' Antonio	SINDACO/PRESIDENTE	PRESENTE
2)	CEGLIE Rosa	Consigliere	SI
3)	RICCARDI Domenica in Nicoletti	Consigliere	SI
4)	OLIVA Pietro	Consigliere	SI
5)	AMBROSIO Franco Augusto	Consigliere	SI
6)	TRIMBOLI Francesco	Consigliere	SI
7)	GAZZANEO Iolanda in Gabriele	Consigliere	SI
8)	MAIORANA Ercole	Consigliere	SI
9)	MANAGO' Mario Daniele	Consigliere	SI
10)	MANDARANO Angelo	Consigliere	SI
11)	MARSIGLIA Angela Maria in Moliterni	Consigliere	NO
12)	VICECONTE Antonio	Consigliere	SI
13)	VANNI Egidio Biagio	Consigliere	NO
14)	NICODEMO Francesco	Consigliere	NO
15)	IANNINI Domenico	Consigliere	NO
16)	GABRIELE Enzo	Consigliere	NO
17)	SALMENA Carmelo	Consigliere	NO

Totale presenti n. 11 (undici) – assenti n.6 (sei)
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Signor Pratico' Antonio nella sua qualità di Sindaco
- partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale capo Dott. Raffaele Bilotta;

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott. Raffaele Bilotta)

La seduta è pubblica

Il Presidente relaziona sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

Non avendo chiesto nessun consigliere la parola IL PRESIDENTE invita il Consiglio a votare

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione;
Considerata la opportunità di ricercare il modo più consono e vantaggioso per il Comune di recuperare l'imposta ICI dovuta da parte del contribuente che per una serie di eventi indipendenti dalla sua volontà, non ultimo , l'accavallarsi per legge di più anni d'imposta, e prima del decreto ingiuntivo o del prelievo coatto dopo l'iscrizione a ruolo;
Ritenuto che tale credito possa essere recuperato in modo agevole, vantaggioso e nel rispetto delle disposizioni vigenti sotto forma di finanziamento alle opere pubbliche e/o di interesse comunale incluse nella programmazione degli interventi di miglioramento del patrimonio comunale;
Dato atto che:
- le attività di cui sopra dovranno essere eseguite nel rispetto della convenzione da stipularsi e sotto la Direzione lavori;
- i destinatari delle agevolazioni e l'oggetto (opera pubblica) da finanziare e da realizzare saranno valutati preventivamente ed accuratamente dall'amministrazione;
- le garanzie, le condizioni, i tempi e le modalità dell'attività saranno previsti nella convenzione tra l'amministrazione ed il contribuente.

Sentita la lettura dell'articolo che dovrà prevedere tale agevolazione a favore dei contribuenti in possesso dei requisiti previsti;
Dopo ampia discussione;
Con votazione espressa per alzata di mano e con il conseguente risultato:
Voti a favore n.11 (undici), su n. 11 (undici) consiglieri e votanti

D E L I B E R A

1. Di approvare e di inserire dopo l'art. 14 del Regolamento Comunale ICI approvato con propria deliberazione n.13 dell 22 giugno 1998 (atti CRC n. 940 del 30 giugno 1998), l'art 14/bis –Agevolazioni, nel testo che segue e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI (Imposta Comunale Immobili)

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott. Raffaele Bilotta)

Omissis ... .

Art. 14/bis Agevolazioni

In guisa dell'art. 58 del D.Lgs. n. 446/97 ed in conformità all'art.52 del decreto già citato ed in ossequio alla disciplina complementare del D.Lgs. n. 504/92 ed altre disposizioni vigenti a cui rinvia il già menzionato art. 52 per quanto regolamentato si statuisce che in caso di particolari situazioni l'Amministrazione può differire i termini dei versamenti, ovvero, trovare il modo puù consono e vantaggioso per il Comune con il solo scopo di recuperare il dovuto da parte dell'utente, dopo aver percorso ed intrapreso tutte le idonee iniziative, prima di giungere al decreto ingiuntivo o al prelievo coatto dopo l'iscrizione a ruolo;

a – in caso di eventi dolosi accertati dalle forze di polizia che ha colpito il nucleo familiare del contribuente;

b – in caso di elevato debito cui non si può fare fronte alle scadenze prestabilte;

c - in caso di debito elevato, se trattasi di proprietari – imprenditori, agli stessi può essere ingiunto a loro spese, dietro progetto elaborato dall'Ufficio Tecnico comunale o da tecnico all'uopo incaricato, la esecuzione di opere atte a migliorare il patrimonio comunale o di interesse comunale.

L'opera dovrà essere completata in un anno dalla consegna ed il contribuente proprietario-imprenditore dovrà prestare polizza fidejussoria pari al doppio del costo dei lavori.

Qualori i lavori non vengano eseguiti entro il periodo previsto e, quindi, il debito non sarà saldato, il Comune di Praia a Mare procederà o all'incameramento della polizza o al sequestro coattivo di beni immobili che verranno acquisiti al patrimonio del Comune.

Tutte le condizioni, le garanzie, i tempi e le modalità dell'attività fino all'estinzione del debito saranno previsti nella convenzione tra l'Amministrazione comunale ed il contribuente.

Omissis ... ...

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

(Dott. Raffaele Bilotta)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – MODIFICA - DETERMINAZIONI.

SERVIZIO FINANZIARIO

SI ATTESTA:

la spesa comportata dall'atto che precede trova copertura finanziaria sulle disponibilità degli interventi di seguito specificati:

*** NON COMPORTA SPESA ***

Praia a Mare lì 20 giugno 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giacomo Greco)

==========

SI ESPRIME :

A) ai fini della regolarità tecnica:

[X] parere favorevole [ ] ~~parere contrario~~ [ ] ~~non dovuto~~

Praia a Mare lì 20 giugno 2001

B) ai fini della regolarità contabile:

[X] parere favorevole [] ~~parere contrario~~ [] ~~non dovuto~~

Praia a Mare lì 20 giugno 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Giacomo Greco)

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott. Raffaele Bilotta)

(ORIGINALE)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 DEL 28/06/2001

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e firmato dai sottoscritti.

IL SINDACO
(Antonio Praticò)

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott. Raffaele Bilotta)

Il sottoscritto Segretario Comunale capo, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

CHE la presente deliberazione:

- [x] E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/06/2001 come prescritto dall'Art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/00 (N. 356 REG. PUB.);
- [ ] E' stata trasmessa al Prefetto della provincia di Cosenza, con lettera n._____ in data_____ come prescritto dall'art. 135, comma 2, D.Lgs. n.267/00;
- [ ] E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'Art.125, comma 1, D.Lgs. n.267/00;
- [x] E' stata trasmessa, con lettera n. 5667 in data 02/07/2001 al CO.RE.CO. per il controllo:
  - [ ] su iniziativa della Giunta Comunale (Art.127, comma 3, D.Lgs. n.267/00);
  - [ ] a richiesta dei Signori Consiglieri:
  - [ ] nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127, comma 1, D.Lgs. n.267/00);
  - [ ] perché ritenuta viziata da incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-07-01 **:**

- [ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134, comma 3, D.Lgs. n.267/00);
- [ ] non essendo soggetta a controllo;
- [ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/00);
- [ ] decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (Art.133, comma 2, D.Lgs. n.267/00) senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato il provvedimento di annullamento (Art. 134, comma 1, D.Lgs. n.267/00);
- [x] avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità ai sensi dell'art. 134, comma 1, D.Lgs. n.267/00 con provvedimento n. 613 del 04-07-2001

Praia a Mare lì 12.7.01

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Dott. Raffaele Bilotta)